CONVENZIONE TRA L'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD ED I COMUNI DI CAMPOSANTO, MEDOLLA, MIRANDOLA E SAN PROSPERO PER LA COSTITUZIONE DELLA "CENTRALE DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI" AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

L'anno	, il giorno	del mese di	, nella Sede
dell'Unione Co	muni Modenesi Ar	ea Nord, tra i Signo	ri:

ALBERTO SILVESTRI, Presidente dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n................ del...

ANTONELLA BALDINI, Sindaco del Comune di CAMPOSANTO, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n....... del......;

FILIPPO MOLINARI, Sindaco del Comune di MEDOLLA, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. del....;

MAINO BENATTI, Sindaco del Comune di MIRANDOLA, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. del....;

SAURO BORGHI, Sindaco del Comune di SAN PROSPERO, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. del....;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5.06.2003, n. 131;
- che l'art. 8 del succitato statuto elenca le funzioni attribuibili all'Unione da parte dei Comuni, mentre l'art. 9 disciplina le modalità di attribuzioni dei servizi stessi;
- che con il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pubblicato in G.U. il 19.04.2016 ed entrato in vigore il 20.04.2016, si è data attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché si è effettuato il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, abrogando espressamente il precedente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

- che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 così stabilisce: "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";
- che il successivo comma 4 dell'art. 37 precisa che "se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- che l'art. 38 definisce le modalità ed i criteri per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:
- che l'art. 3 (lett. i) del succitato D.Lgs. n. 50/2016, dedicato alle definizioni, individua quale centrale di committenza "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie", definendo poi come attività di centralizzazione delle committenze quelle "svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti" (lett. l) e come attività di committenza ausiliarie quelle "che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o

servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata" (lett. m);

- che l'art. 217 (Abrogazioni) del medesimo decreto, al comma 1, lett. qq, ha abrogato la disciplina speciale (art. 23-ter, comma 2, del D.L. n. 90/2014) che consentiva agli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località colpite dal sisma del maggio 2012 di essere temporaneamente esonerate dall'applicazione delle norme sull'aggregazione e centralizzazione delle committenze:
- che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, risulta necessario dar vita, a livello d'Unione, ad una centrale di committenza, al fine di consentire agli enti interessati di procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro;
- che, oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, con la costituzione della centrale di committenza ci si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento degli appalti e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- che quattro Comuni facenti parte dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord hanno deciso, tramite le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari sopra richiamate, di attuare il trasferimento delle relative funzioni all'Unione, al fine di costituire la centrale di committenza, evidenziandosi peraltro un interesse condiviso tra gli tutti gli Enti dell'Unione nei confronti di tale percorso e prefigurandosi, dunque, possibili futuri sviluppi ed implementazioni della centrale di committenza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

I Comuni di Camposanto, Medolla, Mirandola e San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord costituiscono, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi a livello di Unione, attribuendo a quest'ultima tutte le relative funzioni e competenze.

In particolare, la centrale svolge sia attività di centralizzazione delle committenze, sia attività di committenza ausiliarie.

Le attività di centralizzazione delle committenze consistono:

- nell'acquisizione di forniture o servizi destinati agli enti aderenti alla presente convenzione;
- nell'aggiudicazione di appalti o nella conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati agli enti aderenti alla presente convenzione.

Le attività di committenza ausiliarie consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle seguenti forme:

- infrastrutture tecniche che consentano agli enti aderenti alla presente convenzione di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

In fase di prima applicazione della presente convenzione, sino al positivo completamento della procedura di qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, la centrale di committenza opererà secondo il modello della committenza ausiliaria, come sopra definito. Tale fase transitoria servirà, in particolare, per conseguire l'omogeneizzazione delle procedure e per definire compiutamente la struttura organizzativa della centrale di committenza.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Con la presente convenzione vengono definite le modalità per la costituzione e la gestione della centrale di committenza, che opera con riferimento a tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

Restano di esclusiva competenza dei singoli enti le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; restano altresì di esclusiva competenza dei singoli enti le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dall'importo, effettuate tramite il mercato elettronico, aderendo a convenzioni Consip o con ordinativi diretti su Mepa. Qualora, invece, si tratti di acquisire beni o servizi su Mepa tramite RDO, qualora l'importo sia pari o superiore a 40.000 euro, la competenza ricade sulla centrale di committenza.

Nel caso in cui gli importi sopra indicati, così come attualmente definiti nell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dovessero cambiare a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.

ART. 3 - Denominazione e Sede

Il servizio intercomunale costituito con la presente convenzione assume la denominazione di "Centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord".

La sede centrale del servizio è individuata presso il Comune di Mirandola. Sono sedi operative del servizio tutte le sedi e gli uffici dei Comuni convenzionati.

Articolo 4 - Finalità

La Centrale di committenza costituisce lo strumento mediante il quale assicurare l'unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza. In

particolare, la gestione unificata si pone l'obiettivo di:

- realizzare economie di scala ed effettivi risparmi di spesa;
- aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l'esperimento di un'unica procedura di gara per determinate tipologie di servizi e forniture;
- armonizzare i regolamenti comunali in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- armonizzare le procedure e la modulistica relative alle diverse fasi di gestione delle procedure in parola;
- ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi, ovvero migliorando il servizio, a parità di costi;
- migliorare la specializzazione professionale degli operatori.

L'organizzazione del servizio deve inoltre tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

Art. 5 – Organizzazione e dotazione organica

La Centrale di committenza diverrà operativa, e quindi diverrà efficace il conferimento all'Unione delle relative funzioni, al momento dell'adozione, da parte della Giunta dell'Unione, della deliberazione con cui verrà definita la struttura organizzativa del nuovo servizio. Tale struttura dovrà essere delineata in accordo con i Comuni interessati, dovrà tener conto della fase di prima applicazione e della fase a regime di cui all'articolo 1 e potrà essere adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze sopravvenute e per conformarsi al mutato contesto strutturale e normativo.

Con la predetta deliberazione sarà definita la dotazione organica del servizio, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni conferite con la presente convenzione. Al fine di garantire tale dotazione, i Comuni interessati, con specifici provvedimenti, distaccano, comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresa l'eventuale assegnazione di personale somministrato impiegato nello svolgimento delle attività conseguenti al sisma del maggio

2012. L'Unione potrà, inoltre, avvalersi di propri dipendenti, già assunti od assunti successivamente, da destinare al nuovo servizio.

Art. 6 - Compiti degli Enti convenzionati

Fermi restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 riguardante le attività di centralizzazione delle committenze, sono di esclusiva competenza di ogni singolo Ente convenzionato sia le fasi che precedono la predisposizione del bando di gara o della lettera invito, sia le fasi decorrenti dall'aggiudicazione definitiva.

Restano pertanto di competenza del singolo Ente convenzionato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'analisi dei fabbisogni;
- l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;
- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto, degli eventuali elenchi prezzi unitari, dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nella determinazione a contrattare e, nelle procedure negoziate, l'individuazione delle ditte da invitare; a tal fine, il RUP si avvale della collaborazione e della consulenza giuridica della Centrale di committenza, ferma restando l'assunzione della responsabilità in capo al RUP medesimo rispetto alla decisione assunta, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia;

- l'adozione della determina a contrarre, in base al modello predisposto dalla Centrale di committenza, e dei relativi atti contabili di spesa, ivi compresi quelli riguardanti la pubblicazione dei bandi di gara, da includere nel quadro economico di spesa del singolo intervento;
- la presidenza della Commissione di gara;
- la nomina della Commissione di gara, prevedendo quale segretario un componente della Centrale di committenza;
- l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, in base al modello predisposto dalla Centrale di committenza, ed i relativi atti contabili;
- le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva, relative al decorso del cd. termine di "stand-still":
- la stipula del contratto d'appalto, sulla base del testo predisposto dalla Centrale di committenza;
- la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione del contratto, compresa l'assunzione dei relativi oneri finanziari;
- la direzione dei lavori e l'eventuale direzione dell'esecuzione;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, nonché le procedure di subappalto;
- il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di servizi e forniture, nonché le fasi di verifica della regolare esecuzione e della conformità delle prestazioni al contratto;
- il versamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore;
- l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza;
- in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'assunzione degli oneri economici dei compensi eventualmente spettanti ai componenti della commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi.

ART. 7 - Compiti della Centrale di committenza con riferimento alle attività di tipo ausiliario

Con riferimento alle attività di tipo ausiliario di cui all'art. 3, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale di committenza svolge le seguenti funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti degli Enti convenzionati, fornendo il relativo supporto giuridico-amministrativo, relativamente alle fasi procedurali di loro competenza elencate nel precedente art. 6:

- nella definizione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'Ente interessato;
- nella definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- nella redazione del capitolato speciale d'appalto ed atti collegati;
- nella definizione del criterio di aggiudicazione dell'appalto e, qualora si tratti del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte;
- nell'eventuale predisposizione di elenchi di imprese, tra cui individuare quelle da invitare alle procedure negoziate, e di esperti, cui attingere per la costituzione delle commissioni giudicatrici, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia;

Alla Centrale di committenza spettano, inoltre, i sequenti compiti di diretta competenza:

- redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando, il disciplinare o la lettera di invito;
- cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità del bando e di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza;
- verbalizzazione delle sedute di gara e presenza, nella veste di componente esperto in materia giuridica, nelle commissioni giudicatrici, qualora si adotti il sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- svolgimento della gara, con l'assistenza di due testimoni, qualora si adotti il sistema di aggiudicazione del prezzo più basso;
- verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa;

- predisposizione ed omogeneizzazione della modulistica e dei regolamenti interni per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- promozione di ogni iniziativa utile a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata e rispetto ai rischi corruttivi, favorendo nel contempo la celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse e garantendo il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 8 - Programmazione ed attività di centralizzazione delle committenze

Al termine della fase transitoria di cui all'art. 1, la Giunta dell'Unione, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dai singoli Comuni convenzionati, che le dovranno essere tempestivamente trasmessi, approva annualmente il programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il programma dei lavori che la Centrale di committenza dovrà attuare nell'interesse dei Comuni aderenti.

I programmi distinguono con chiarezza le procedure in cui la Centrale di committenza è chiamata a svolgere le attività di tipo ausiliario di cui all'art. 7 e quelle da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all'acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei ed accorpabili in un unico affidamento, rispetto alle quali la Centrale di committenza svolge l'attività di centralizzazione delle committenze di cui alla lettera I) del D.Lgs. n. 50/2016. Nei programmi viene altresì definito l'ordine di priorità dei diversi interventi. Nelle procedure da gestire in forma aggregata, la Centrale di committenza svolge anche le funzioni di cui all'art. 6, fermo restando in capo ai singoli Enti la nomina del RUP, l'assunzione dei relativi impegni di spesa e la gestione della fase esecutiva dell'appalto.

Art. 9 - Flussi informativi e forme di consultazione

La Centrale di committenza adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso reazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni convenzionati.

L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dai propri organi di governo riguardanti il servizio oggetto della presente convenzione.

Il coordinamento tecnico-organizzativo tra la Centrale di committenza ed i servizi interessati nell'ambito dei singoli Comuni è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del responsabile della Centrale di committenza, sia su richiesta dei singoli Enti convenzionati.

Art. 10 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alle spese di funzionamento della Centrale di committenza è determinata in proporzione alla media ponderata del numero degli appalti (gare) ascrivibili ad ogni singolo Ente, così come indicato negli atti di programmazione di cui all'art. 8., utilizzando come fattore di ponderazione il valore dell'appalto.

Le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio sono poste a carico dell'Ente interessato all'appalto; nel caso di procedure gestite in forma aggregata, le spese sono legali sono ripartite tra i Comuni in base alla specifica quota del lavoro, servizio o fornitura ad essi attribuita.

L'Unione comunica l'importo a carico di ciascun Comune in seguito all'avvenuta programmazione di cui al primo periodo, aggiornando tale importo in seguito alle modifiche che intervengono relativamente alla programmazione.

Il versamento di tali somme avverrà con le stesse modalità applicate, come da consuetudine, relativamente ai trasferimenti che i comuni assicurano all'Unione per la gestione degli altri servizi gestiti in modo associato.

Art. 11 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, da deliberare entro il 30 giugno, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1°gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza con le modalità di cui al documento sottoscritto in data 22 giugno 2006 e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di uno degli Enti, per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 12 – Adesione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione

L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione, qualora non comporti modifiche alle pattuizioni in essa contenute, verrà approvata dai competenti organi di governo dell'Unione e dei nuovo Ente aderente, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli enti sopra menzionati.

Art. 13 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o dai Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del

principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 15 - Registrazione

Il presente atto composto da n pagine scritte per intero e n righe della pagina
ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R
26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER L'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
PER IL COMUNE DI CAMPOSANTO
PER IL COMUNE DI MEDOLLA
PER IL COMUNE DI MIRANDOLA
PER IL COMUNE DI SAN PROSPERO